

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

E ULTERIORE ISTANZA FINI DELLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

La Prof.ssa VERSILIA MONASTRA, [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentata e difesa, per procura apposta su foglio separato, da intendersi in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2001, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'Avv. Giuseppe Princiotta, [REDACTED] nel cui studio in Messina, via Camiciotti, 71, è elettivamente domiciliata e con ulteriore elezione di domicilio digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato dal Difensore all'Ordine professionale di appartenenza avv.princiotta@pec.giuffre.it presso cui chiede di ricevere ogni notifica e comunicazione

Ricorrente

contro

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore, cod. fisc. 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, con sede in via Dei Mille, is. 221, n. 65 Messina;
- l'**Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. 80018500829, via G. Fattori, 60, 90146 Palermo, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, con sede in via Dei Mille, is. 221, n. 65 Messina;
- l'**Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. 80005000833, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, con sede in via Dei Mille, is. 221, n. 65 Messina;

Resistenti

e nei confronti



- di tutti i controinteressati come in atti meglio indicati;

Controinteressati

PREMESSO IN FATTO

- I.** L'odierna Ricorrente ha conseguito, in data 21/11/2000, la **Laurea in Lettere** (vecchio ordinamento), presso l'Università degli Studi di Messina, come meglio specificato e comprovato dall'allegato **doc. 1**. Il detto titolo di studio rende la Ricorrente idonea all'insegnamento nelle classi di concorso:
- *A-011 Discipline letterarie e latino*
 - *A-012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado*
 - *A-013 Discipline letterarie, latino e greco;*
 - *A-021 Geografia;*
 - *A-022 Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I Grado.*
- II.** La Ricorrente ha, inoltre, svolto il **percorso formativo docenti** nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguendo **24 crediti formativi**, così come meglio specificato e comprovato dalla certificazione che si deposita sub **doc. 2**.
- III.** La Ricorrente, in data 19/05/2022, ha presentato domanda per l'inserimento nelle *"Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*; la detta domanda è stata acclarata al protocollo numero: [REDACTED] e viene versata in atti sub **doc. 3**. Come codesto ill.mo Giudice del Lavoro adito potrà verificare, la detta domanda è stata rivolta al conseguimento di supplenze in tutte le sopra menzionate classi di concorso. La Ricorrente, in seno alla detta istanza, ha specificato, per ciascuna delle menzionate classi di concorso, le sedi a cui aspira ed ha dedotto, altresì, il possesso di ulteriori titoli utili all'attribuzione del punteggio.
- IV.** Ai fini di una migliore intelligenza dei fatti di Ricorso, va osservato come le procedure di inserimento nelle Graduatorie di che trattasi sono state regolamentate dal Ministero dell'Istruzione con l'Ordinanza ministeriale n. 112 del 06/05/2022



(*doc. 4*), recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto" (i cui contenuti replicano fedelmente la precedente O.M. n. 60/2020, sub *doc. 5* la cui legittimità era stata censurata da parte della giurisprudenza).

Così recita la citata Ordinanza n. 62 del 06/05/2022 all'art. 3, comma 9: «Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

- a) la **prima fascia** è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- b) la **seconda fascia** è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - i) per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
 - 1) possesso di 24CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
 - 2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
 - 3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;».

L'inserimento nella I Fascia delle GPS, da diritto all'inserimento nella II fascia delle cc.dd. Graduatorie di Istituto. Ed infatti, a mente dell'art. 11 della citata O.M. n. 62 del 06/05/2022: «Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), ovvero nei casi previsti dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:



- a) *la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;*
- b) *la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;*
- c) *la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.».*

V. L'odierna Ricorrente, in quanto non munita di "specifico titolo di abilitazione", non ha potuto inserire la propria domanda nella I fascia delle graduatorie provinciali (e, di riflesso, neppure nella II fascia delle graduatorie d'istituto); si tenga, infatti, presente che la citata Ordinanza ministeriale prescrive che l'inserimento delle domande avvenga "esclusivamente" per il tramite della *piattaforma on line* messa a disposizione dal Ministero (cfr. art. 3, comma 2) e tale piattaforma non ha consentito all'odierna Ricorrente di potersi iscrivere nella I fascia della graduatoria provinciale per nessuna delle classi di concorso sopra specificate).

VI. Con Decreto del 26/08/2022, prot. 19024, l'A.T. di Messina ha ripubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 (cc.dd. GPS) - *doc. 6*. L'odierna Ricorrente risulta in seconda fascia delle GPS nelle classi di concorso sopra specificate.

Tutto quanto sopra premesso in punto di fatto, la Ricorrente, per il tramite del ministero dello scrivente Difensore, ricorre a codesto On. Tribunale per dedurre ed eccepire l'illegittimità dell'operato delle PP.AA. *evocande* in giudizio e per chiedere l'accoglimento delle domande sia cautelari che di merito di seguito prospettate alla luce dei seguenti

MOTIVI



I. ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. N. 112/2022. - VIOLAZIONE DEL D. LGS. N. 59/2017. SUL POSSESSO CONGIUNTO DI TITOLO DI STUDIO E 24 CFU.

Per un migliore scrutinio del presente motivo di ricorso, va, brevemente, ricostruito il percorso di selezione e reclutamento, messo in atto dal Ministero dell'istruzione nella formazione delle graduatorie di cui in premessa.

Come sopra evidenziato, il Ministero nel disciplinare le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto (cc.dd. GPS) ha operato in seno all'Ordinanza 112/2022 una (arbitraria) distinzione tra:

- il personale docente *"in possesso dello specifico titolo di abilitazione"* (al quale è consentito l'inserimento in I fascia delle GPS e, di riflesso, nella II fascia delle graduatorie di Istituto);
- il personale docente in possesso di titolo di studio (nel caso di specie Laurea) e dei 24 C.F.U., ma privo dello *"specifico titolo di abilitazione"* (al quale **non** viene consentito l'accesso alla I fascia delle GPS e, di riflesso, non viene, neppure, consentito l'accesso alla II fascia delle graduatorie di Istituto).

Come noto, il sistema di reclutamento del personale docente (tanto ai fini dell'immissione in ruolo a tempo indeterminato, quanto ai fini della nomina per l'effettuazione di supplenze) è stato modellato sulla scorta della Legge delega n. 107/2015, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti."*

Il legislatore delegante, all'art. 1, comma 181, ha concepito *"l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale"* riservando l'accesso *"...a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso"* e che vantano un *"numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di*



ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curriculari che come crediti aggiuntivi”.

In attuazione della citata disposizione, il legislatore delegato nel D. Lgs. 59/2017, ha previsto quali requisiti legittimanti l'insegnamento il possesso congiunto di: **laurea magistrale o a ciclo unico** e dei **24 crediti formativi universitari o accademici** (cc.dd. CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Si ritrascrive di seguito, infatti, il testo della norma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 59/2017, nella formulazione già **applicata allo scorso concorso per l'ammissione al ruolo a tempo indeterminato del personale docente** *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”.*

In Italia, in applicazione della superiore norma, è stato immesso in ruolo, per effetto dell'ultimo concorso già svolto, personale docente che vantava il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU (e che non aveva alcuna abilitazione!).

Benchè, di recente, il testo sopra riportato sia stato oggetto di novella (in virtù del D.L. 36/2022, convertito dalla L. 79/2022), va evidenziato come la norma sopra trascritta continua ad applicarsi, in quanto la medesima novella ne ha conservato, transitoriamente, l'efficacia, introducendo l'art. 18 bis 2, a mente del quale **“1. Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-**



pratico ... coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.”.

Per effetto di tale disposizione legislativa, dunque, sino al 31/12/2024, potranno accedere al concorso per l'ammissione al ruolo a tempo indeterminato del personale docente coloro i quali vantano la laurea ed i 24 C.F.U., senza che sia necessaria apposita abilitazione (in maniera del tutto analoga con quanto è già avvenuto nella scorsa tornata).

Ricostruito il quadro normativo nei termini di cui sopra, appare possibile riscontrare una grave anomalia (censurabile sin anche alla luce dei principi costituzionali) nel sistema di reclutamento messo in atto dal Ministero dell'istruzione.

È evidente come il Legislatore, nello stabilire i criteri di reclutamento del personale docente, da vita ad un'equiparazione tra l'abilitazione (Pas, Tfa ecc.) ed i 24 CFU. Se così non fosse non sarebbe di certo permesso al personale docente, sprovvisto di abilitazione, di accedere a procedure di selezione concorsuale, finalizzate all'immissione in ruolo a tempo indeterminato.

Sulla scorta di tale assioma, la più attenta elaborazione giurisprudenziale ha osservato come nel nostro ordinamento si è venuta a creare (per effetto della disciplina sopra richiamata) una perfetta equiparazione tra l'abilitazione ed il possesso dei 24 C.F.U. Il personale docente in possesso della laurea e dei 24 CFU vanta un titolo (al pari di chi ha conseguito il TFA o titolo equivalente) per essere immesso in ruolo a tempo indeterminato.

Del resto, non riesce difficile ammettere (anche a prescindere dai richiami normativi sopra operati) che le esigenze di professionalizzazione del ruolo di docente hanno visto nel corso degli anni interventi finalizzati ad elevare la preparazione del personale. In tal senso, la necessità di conseguire i 24 C.F.U. in materie specificamente attinenti all'attività di docente, combacia con la necessità di conseguire l'abilitazione (che altro non è in sostanza, un percorso di attività e studi, finalizzato a fare conseguire quel bagaglio di esperienze e competenze al pari di quanto avviene con i detti crediti formativi).

E' coerente con la disciplina sopra evocata ritenere che il possesso congiunto della Laurea (o del Diploma) e dei 24 CFU costituisca titolo per l'iscrizione nelle graduatorie GPS di I fascia. Sarebbe, infatti, del tutto anomalo un sistema di reclutamento che consentisse ai possessori di Laurea (o di Diploma) e dei 24 CFU di accedere ai **concorsi**



per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato e, contemporaneamente, di NON accedere alla graduatoria GPS di I fascia (per l'effettuazione di semplici supplenze).

In definitiva, il Ministero dell'Istruzione, nelle citate OO.MM. n. 60/2020 e n. 112/2022, si è (arbitrariamente) discostato dall'impostazione impressa dalle disposizioni legislative sopra tracciate (invece di darne fedele attuazione, visto che si trattava di fonte sovraordinata ai provvedimenti ministeriali). Da un lato, infatti, il nostro sistema normativo riconosce (a livello legislativo) piena dignità ai possessori dei 24 C.F.U., ponendoli allo stesso piano dei docenti muniti di abilitazione e legittimandone l'accesso al ruolo a tempo indeterminato, dall'altro lato, invece, il Ministero competente opera una (ingiustificata) selezione del personale docente, ai fini della nomina per le supplenze, discriminando i docenti titolari dei 24 CFU (e relegandoli ad una fascia inferiore a quella cui accedono i docenti muniti di abilitazione).

I principi sopra affermati, relativi all'abilitazione ottenuta tramite la laurea e 24 CFU, con conseguente diritto ad accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, hanno trovato, costantemente, conferma nelle pronunce rese dai Tribunali italiani, tra cui l'on.le Tribunale adito.

Ed infatti, codesto on.le Tribunale del Lavoro si è pronunciato, più volte, su fattispecie analoghe a quella oggetto del presente Ricorso, ritenendo titolo idoneo all'inserimento in prima fascia delle GPS la laurea unita ai 24 CFU.

Nelle numerose pronunce rese, negli ultimi anni, da codesto on.le Tribunale del Lavoro, viene statuito il seguente principio di diritto: *"appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni"). Infatti, attesa*



l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento." (cfr. **Ordinanza del 28/09/2021** (dott.ssa Totaro); **Ordinanza del 19/08/2021** (dr.ssa Bellino), **Ordinanza del 22/12/2020** (dr.ssa Bellino); **Provvedimento collegiale del 15/02/2021 reso nel proc. n. 4884/2020 r.g. dr.ssa Bonzaniga**).

Con l'**Ordinanza del 19/08/2021**, codesto on.le Tribunale, confermando il superiore orientamento, ha così deciso *"in accoglimento della domanda cautelare avanzata, viene riconosciuto il diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A045 ed A047"* ed, ancora, il ricorrente ha diritto ad essere *"inserito con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A045 ed A047; Art. 2 - Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risulta inserita la docente sopracitata per le classi di concorso indicate, sono pregate di trasferire le posizioni dell'aspirante dalla 3^a alla 2^a fascia. Art. 3 - Il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione"*.

Nello stesso senso delle pronunce sopra menzionate, codesto on.le Tribunale del Lavoro, si è espresso anche nella **Sentenza n. 424/2022 del 22/02/2022** e nell'**Ordinanza n. 17899/2022 del 18/08/2022**.

Ancora più di recente, con **Ordinanza del 31/08/2022 (proc. n. 4111/2022 r.g. dr.ssa Bonzaniga)**, codesto on.le Tribunale del Lavoro, in un caso speculare a quello che ci occupa, ha ribadito l'orientamento assunto in precedenza, affermando che *"il ricorrente – il quale in data 24 maggio 2022 ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24 – con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto della Laurea Magistrale in Scienze Economiche e dei 24 CFU...omissis...ha diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di riferimento"*.



Anche l'on.le **Tribunale di Patti, Sezione Lavoro**, ha sancito i medesimi principi di diritto sopra esposti in seno all'**Ordinanza** resa in data **31/08/2020 (n. cronol. 5136/2020 - n. 2502/2020 r.g.)**, all'esito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., vertente su una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente Ricorso. Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso cautelare, ha dichiarato che *"il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo accademico...congiunto ai 24 crediti formativi universitari"* ed ha, quindi, ordinato al Ministero che *"il ricorrente possa spendere detta abilitazione ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto interessate, personale docente, per le classi di riferimento, con posizione spettante in base al punteggio maturato"*.

Al di fuori del distretto di Corte di Appello di Messina, giova osservare come vari Tribunali d'Italia hanno reso Pronunce che confermano il consolidato orientamento giurisprudenziale dell'on.le Tribunale di Messina sopra descritto.

E così, con Sentenza n. 2823 del 22/03/2019, il **Tribunale di Roma** ha condannato il MIUR ad inserire nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS alcuni aspiranti docenti non abilitati, ma solo laureati e in possesso dei 24 CFU nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e metodologiche. Il Giudice romano ha dichiarato l'irrelevanza del concetto di abilitazione all'insegnamento. Nella motivazione si evidenzia come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare e le "procedure abilitative" sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi" nella scuola. Secondo le Direttive comunitarie ciò che vale ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è invece il (solo) titolo di studio.

Secondo il Tribunale di Roma è, quindi, possibile dedurre che:

- a) le disposizioni comunitarie impongono il possesso di idonea *«qualifica professionale»* al fine dell'esercizio di una *«professione regolamentata»*, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- b) i titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, rientrano nella definizione di *«titolo di formazione»* e quindi di



«qualifica professionale» utile all'esercizio della «professione regolamentata»;

- c) i termini di «abilitazione» e «idoneità» non rientrano tra le definizioni adottate dalle direttive comunitarie o dai relativi decreti di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di «qualifica professionale» adottata dalla normativa dell'Unione europea;
- d) le procedure definite «abilitanti» dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di «qualifica professionale», adottate dalle disposizioni europee poiché non rappresentano, ai sensi delle stesse, una «formazione regolamentata», ma un semplice procedimento gestionale appartenente all'ambito di una modalità di arruolamento, attuato in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la «qualifica professionale» conseguita secondo la normativa dell'Unione europea. Secondo il tribunale di Roma vi è, pertanto, assoluta equivalenza tra possesso dell'abilitazione specifica e possesso congiunto della laurea con i 24 Cfu psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Ancora, nello stesso senso, con Sentenza n. 382/2022 del 20/06/2022, il **Tribunale di Padova**, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento delle domande di parte ricorrente, ha dichiarato che *“la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea congiuntamente a 24 cfu valido per l'insegnamento nella I fascia delle GPS per la classe di insegnamento B012, e nella II fascia delle G.I.”*. Il Tribunale di Padova ha riconosciuto come l'interpretazione della normativa da parte dei decreti ministeriali si ponga in contrasto con la normativa di settore, oltre ad essere idonea a determinare *“una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”*.

La detta Pronuncia ha, quindi, ritenuto illegittimo l'operato dell'Amministrazione scolastica sul punto, giacché la normativa prevede l'equiparazione tra docenti abilitati e docenti in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, con il conseguente diritto degli stessi ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie



provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Il Tribunale ritiene, pertanto, ragionevole che *“i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU”*.

Nello stesso senso, con Sentenza pubbl. nel mese di Luglio 2022, il **Tribunale di Avezzano**, Sezione Lavoro, ha statuito che il possesso della laurea più 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche equivale ad abilitazione, definendo, quindi, illegittima la condotta dell’Amministrazione scolastica, che non ha consentito alla ricorrente l’inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie d’Istituto, nonostante fosse in possesso di un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione operata dal legislatore delegato (art. 5, D.Lgs. n. 59/2017), tanto più che una tale interpretazione costituzionalmente orientata *“consente di evitare il contrasto della disciplina regolamentare con la normativa comunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento”*. Nella motivazione della detta Sentenza è dato leggere *“Se per accedere ai concorsi per il posto di **docente** di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 59/2017, è necessario possedere l’abilitazione oppure (in alternativa) la laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare (aggiuntiva o extracurricolare) nelle discipline psico-antropo-pedagogiche e tecnologie didattiche, deve trarsi da ciò ‘una precisa volontà del legislatore di assimilare pienamente il requisito congiunto di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 59/2017, al titolo di abilitazione all’insegnamento...infatti, il legislatore delegato, nel definire nell’alveo della legge delega (art. 1, comma 110 legge n. 107/2015 che richiede l’abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione”, ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall’allegato A del D.M. n. 616/2017 ovvero l’espletamento di 3 anni di servizio; così, il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari”*.

In considerazione delle superiori considerazioni e dei principi diritto sopra esposti, la Ricorrente, in possesso della laurea e dei 24 CFU (cfr. doc. 1-2), ha diritto di



essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

II. ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. N. 112/2022. - VIOLAZIONE DELL'ART. 2-TER DEL D. LGS. N. 59/2017 (COME NOVELLATO DAL D.L. 36/2022, CONV. CON L. 79/2022) CHE VIETA L'ATTRIBUZIONE DI RILIEVO ALL'ABILITAZIONE AL DI FUORI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.

Ferme le superiori deduzioni, appare possibile pervenire alle conclusioni perorate, mediante un (nuovo) *iter* argomentativo, fondato sulla recente novella (di cui al D.L. 36/2022) con la quale è stato introdotto il nuovo art. 2-ter in seno al D. Lgs. 59/2017. Il riferimento normativo in questione, appare idoneo, di per sé solo, a sostenere la irrilevanza dell'abilitazione nel percorso di reclutamento attuato dal Ministero competente.

L'art. 2-ter del D. Lgs. 59/2017 sancisce un importante principio in base al quale **il titolo di abilitazione rileva, unicamente, in seno alle procedure di selezione mediante concorso, mentre NON rileva al di fuori delle dette procedure.**

Così, infatti, recita il citato art. 2-ter "1. *L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso (oggi il c.d. T.F.A. n.d.r.) ...* **2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.**"

In definitiva, il Ministero dell'Istruzione ha operato, illegittimamente, in quanto l'Ordinanza ministeriale n. 112 del 06/05/2022 impone il possesso dell'abilitazione per l'accesso alla prima fascia delle GPS. Per contro, il Legislatore nazionale con l'art. 2-ter del D. Lgs. 59/2017 aveva stabilito che l'abilitazione non dovesse dare "*alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure di reclutamento*".

Come noto a codesto on.le Tribunale, l'inserimento in prima fascia, consente sia l'effettuazione di nomine finalizzate alla prestazione di semplici supplenze, sia



l'effettuazione di nomine finalizzate (oltre che all'effettuazione di supplenze), all'immissione in ruolo, al termine dell'anno scolastico.

Ed infatti, il D.L. 228/2021 (c.d. milleproroghe), all'art. 5 *ter*, proroga per l'anno scolastico 2022/23 la possibilità di immettere in ruolo soggetti iscritti in prima fascia.

Orbene, il Ministero dell'Istruzione, nel momento in cui consente l'iscrizione in prima fascia delle GPS, solamente, a docenti muniti di abilitazione (e, pertanto, immette in ruolo, solamente, soggetti muniti di abilitazione), infrange il secondo comma dell'art. 2-*ter* del D. Lgs. 5/2017 (a mente del quale, come detto, *“Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.”*). Il MIUR ha aggirato tale disposizione, in quanto attribuisce all'abilitazione rilievo al di fuori delle procedure concorsuali, limitando l'immissione in ruolo (solo) a docenti abilitati.

Inoltre, se è vero che l'abilitazione non ha (e non può) dare alcun diritto a procedure di reclutamento in ruolo al di fuori della sede concorsuale, argomentando *a maiori*, si deve giungere alla (ineludibile) conclusione che **l'abilitazione non può dare alcun diritto neppure ai fini delle convocazioni per l'effettuazione di semplici supplenze.**

Ed infatti, sarebbe del tutto abnorme che il Legislatore vieti l'attribuzione di rilievo all'abilitazione nelle procedure di reclutamento a tempo indeterminato (che si svolgono al di fuori della procedura concorsuale) e, contemporaneamente, imponga il possesso dell'abilitazione anche solo per pochi giorni di supplenza!

Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, il Ministero dell'Istruzione incorre in una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento che si pone in netto contrasto con l'art. 3 Costituzione.

III. ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. N. 112/2022. - VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE E DELLE NORME NAZIONALI DI RECEPIMENTO.



La condotta serbata dalle PP.AA. resistenti è, manifestamente, contraria ai principi di derivazione comunitaria, ormai, consolidatisi in materia (e cristallizzati, nella **Direttiva comunitaria 2005/36/CE**, all'esito del cui recepimento - avvenuto in forza del **D. Lgs. n. 206/2007** - è stata abrogata la normativa nazionale che regola(va) la materia dei riconoscimenti professionali, e dalla **Direttiva comunitaria 2013/55 CE** che ha integrato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, attuata con il **D. Lgs. n. 15/2016**).

Per l'ordinamento comunitario, l'esercizio di una *professione regolamentata* (e tale può dirsi la professione di docente nel sistema scolastico pubblico italiano) è basata sul possesso di una idonea "*qualifica professionale*" (cfr. art. 4 del D. Lgs. 206/2007). La citata normativa crea una perfetta simmetria tra *professione regolamentata* – *qualifica professionale* – *titolo di formazione*.

Giova rilevare come il possesso della qualifica professionale è la sola condizione necessaria all'esercizio della professione regolamentata di docente, non essendo richiesta, in aggiunta alla qualifica professionale alcuna abilitazione (l'abilitazione, infatti, è specificamente richiesta solo in particolari ambiti come, ad esempio, quello sanitario).

Come noto, per *qualifica professionale*, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 206/2007, si intendono "*le qualifiche attestate da un titolo di formazione*". La Ricorrente, pertanto, avendo conseguito i titoli di formazione di cui in premessa vanta la *qualifica professionale* necessaria all'insegnamento delle sopra indicate classi di concorso.

L'Ordinanza ministeriale in esame, dunque, richiede, illegittimamente, un *quid pluris* rispetto ai titoli già posseduti dalla Ricorrente. In definitiva, quindi, la Ricorrente, pur essendo in possesso di una *qualifica professionale* che la legittima all'esercizio della professione di docente, subisce un ingiustificato trattamento, in quanto il Ministero dell'Istruzione richiede (per l'inserimento in prima fascia) anche il possesso di un'*abilitazione* (non necessaria secondo l'Ordinamento comunitario e la normativa nazionale di recepimento).

È di palmare evidenza come la decisione ministeriale di subordinare l'inserimento nella prima fascia al possesso dell'*abilitazione* da corso ad una procedura amministrativa recante modalità di reclutamento non conformi a diritto comunitario.



Il Ministero dell'Istruzione, mediante D.M. 30/01/1998 n. 39, ha definito l'elenco dei **titoli di studio** validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso. Si tenga presente che l'elencazione dei titoli di studio, operata dal citato D.M. n. 39 del 30/01/1998 è valida sia "*...ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nonché per il reclutamento del personale docente con contratto a tempo determinato nelle medesime scuole...*" (cfr. art. 1 comma 6).

Orbene, volendo effettuare un buon governo delle norme in esame (Direttive Ue 2005/36 e 2013/55, come recepite dal legislatore italiano, e D.M. 39/1998) si giunge alla conclusione che i titoli di studio di cui dispone la Ricorrente sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero (per mutuare il linguaggio della normativa comunitaria) conferiscono una "*qualifica professionale*".

Non mancherà all'on.le Tribunale adito di considerare che l'effettuazione di un'interpretazione di segno diverso sarebbe foriera di discriminazioni tra i cittadini comunitari. Ove mai si richiedesse ai cittadini che hanno conseguito la *qualifica professionale* in Italia di munirsi di presunte "*abilitazioni*" del tutto estranee ai titoli di che trattasi si innescerebbe un meccanismo perverso.

Ed infatti:

- a) i cittadini comunitari di altri Paesi, ben potrebbero accedere in prima fascia, unicamente, sulla base della *qualifica professionale* conseguita all'estero (e, dunque, senza il possesso di *abilitazioni* oggi richieste dal MIUR);
- b) per contro, coloro che hanno conseguito la *qualifica professionale* in Italia (e, quindi, vantano il possesso congiunto di titolo di studio e 24 CFU) non potrebbero iscriversi in prima fascia e vedrebbero neutralizzata la *qualifica professionale* di cui dispongono.

Ciò costituisce una palese violazione del principio di libertà di stabilimento del lavoratore, sancita a livello comunitario dall'art. 49 TFUE che, come noto, si applica anche alle attività lavorative di natura professionale, quale quella di docente (così recita la norma evocata: « ... *le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate....La libertà di stabilimento*



importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.»).

Alla luce di quanto dedotto, pertanto, deve qualificarsi come illegittima la preclusione all'iscrizione nelle graduatorie di prima fascia operata nei confronti di chi dispone dei titoli idonei all'insegnamento come nel caso dell'odierna Ricorrente.

IV. ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. N. 112/2022, DELL'O.M. N. 60/2020 E DEI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI. DISAPPLICAZIONE.

Come esposto ai superiori punti, le menzionate Ordinanze Ministeriali n. 112 del 06/05/2022 e la n. 60 del 10/07/2020, ed i conseguenti atti e provvedimenti ad esse connessi, non consentendo l'inserimento nelle graduatorie di prima fascia delle GPS ed in seconda fascia delle graduatorie di istituto, di docenti che vantano idonei titoli per l'inserimento, sono manifestamente illegittime per violazione della normativa nazionale (*Legge n. 107/2015 e del D.Lgs. n. 59/2017*), della normativa sovranazionale (*Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE*), e dei principi costituzionali (*art. 3 Costituzione*).

Stante tale illegittimità, le dette Ordinanze ministeriali ed i conseguenti atti e provvedimenti ad esse connessi, devono essere disapplicati.

Come noto, il Giudice Ordinario ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nei giudizi (come il presente) in cui il privato lamenta la lesione di un proprio diritto soggettivo da parte della Pubblica Amministrazione:

L'art. 63, primo comma, del D. Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico impiego) così recita: *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ... omissis ... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”*.

Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha così statuito *“il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé il potere del giudice ordinario di*



esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione" (Cassazione civile, Sezioni Unite, 31/12/2018, n. 33688).

Tale principio di diritto è stato, successivamente, confermato anche da **Tribunale Cosenza sez. lav., 18/04/2019, n. 812**, secondo cui: *"Va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario qualora il ricorso abbia ad oggetto non procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno a pubblico impiego, ma il diritto soggettivo del docente lavoratore all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti"* e da **Corte appello Roma, 28/08/2020** secondo cui: *"il G.O. può disapplicare, incidenter tantum, il provvedimento amministrativo (in sostanza, ritenendolo tamquam non esset) solo laddove abbia accertato, in capo all'istante, un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge e suscettibile di subire un danno evitabile/ovviabile con la disapplicazione"*.

Nel caso di specie, il diritto soggettivo della Ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie per le supplenze è stato leso, ingiustamente, dagli atti posti in essere dall'Amministrazione scolastica, con la conseguenza che le Ordinanze Ministeriali n. 112 del 06/05/2022 e n. 60 del 10/07/2020, ed i conseguenti atti e provvedimenti ad esse connessi, devono essere, incidentalmente, disapplicate da codesto on.le Tribunale.

V. SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE ADITO.

Come noto, secondo un ormai consolidato principio di diritto, la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. *"petitum"* sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (cfr. **Cassazione civile, Sezioni Unite, del 17/12/2018, n. 32625**).

Sul punto, ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha così statuito *"occorre fare riferimento al criterio del petitum sostanziale. Pertanto, se oggetto di domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o*



normativo la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Se, invece, la domanda è volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (Cassazione civile sez. un., 30/03/2021, n. 8775).

Nello stesso senso, **Consiglio di Stato sez. VII, 21/03/2022, n. 2046** il quale ha sancito che *"Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola all'inserimento in una graduatoria ove esso non presupponga una procedura selettiva o una valutazione degli aspiranti, ma soltanto il possesso di specifici titoli. In tal caso, infatti, la posizione soggettiva dell'aspirante non è qualificabile in termini di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria, all'esito di una operazione di mera rilevazione avuto riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo"*.

Nel caso di specie, la domanda della Ricorrente è volta all'accertamento del suo diritto soggettivo all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, con la conseguenza che la giurisdizione spetta a codesto on.le Tribunale del Lavoro.

Parimenti, in tema di competenza, codesto on.le Tribunale di Messina è competente in ordine alle domande della Docente ricorrente, giacché è il Giudice corrispondente a quello di inoltro della domanda di inserimento nelle graduatorie (i.e. Ambito Territoriale Provinciale di Messina).

VI. SUL PERICULUM IN MORA.

Ferma la consistenza in punto di diritto di quanto sopra esposto e ribadita l'assoluta illegittimità dell'operato serbato dalla PP.AA. resistenti, è di palese evidenza come la Ricorrente stia patendo una seria violazione dei propri diritti – tutti di rango costituzionale – all'esercizio della professione di docente ed alla dignità professionale.

La Ricorrente subisce un pregiudizio grave ed irreparabile, conseguente al mancato inserimento nella I fascia delle GPS (e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto); a causa di ciò, infatti, la Docente che oggi ricorre viene (illegittimamente) sopravanzata nella nomina delle supplenze dai docenti già presenti in I fascia GPS, nonché dai docenti



presenti in II fascia GPS che vantano un punteggio maggiore. Al contempo, la Ricorrente non può accedere alla II fascia delle Graduatorie di istituto (come sopra detto, infatti, a tale fascia accedono solo i docenti inseriti nella I fascia delle GPS) ed anche per tale graduatoria, la Ricorrente viene, illegittimamente, sopravanzata.

A causa di ciò la Docente subisce una duplice lesione di propri diritti ed interessi connessi alla procedura di selezione:

- a) da un lato, infatti, vede sfumare la possibilità di aspirare ad **incarichi di supplenza** che, legittimamente, toccherebbero alla Ricorrente ove la stessa venisse inserita in I fascia GPS (e di riflesso in II fascia delle graduatorie di istituto);
- b) dall'altro lato, la Ricorrente vede preclusa la possibilità di essere **immessa in ruolo**, dato che – come noto – è stata prevista (per i soli docenti inseriti in I fascia) la possibilità di accettare incarichi di supplenza finalizzati all'immissione in ruolo.

Procedendo con il dovuto ordine si osserva quanto segue.

a) **Mancata convocazione ai fini della nomina a supplente.** La Ricorrente non è in condizione di poter attendere i normali tempi di definizione del giudizio di merito, giacchè, ove ciò avvenisse, vedrebbe spiare ogni possibilità di concorrere alle convocazioni per le supplenze di cui al biennio 2022/23 e 2023/24. È del tutto coerente con la tempistica del sistema scolastico, infatti, che, nelle more del giudizio di merito, le scuole attingano (già nei prossimi giorni) alla graduatoria di prima fascia e, in tal modo, sfumerebbe per la Docente ricorrente la possibilità di essere convocato per eventuali nomine.

Appare evidente come la partecipazione alle convocazioni dalla II fascia delle GPS (dalla quale, come noto, si attinge solo previo esaurimento delle graduatorie di I fascia) sarebbe di per sé foriera di danno grave ed irreparabile per la Ricorrente, la quale vedrebbe azzerate o grandemente ridotte le possibilità di convocazione.

La mancata convocazione per le supplenze con incarico annuale (tali convocazioni stanno avvenendo proprio in questi giorni), ovvero, per periodi, comunque, estesi è, inoltre, di pregiudizio per la Ricorrente configurandosi un evidente **danno curricolare**, dal momento che la perdita di tali occasioni non consentirebbe alla Ricorrente



di maturare il punteggio per il servizio prestato. Ciò provocherebbe evidenti ripercussioni negli anni a venire nella formazione di graduatorie per l'assunzione, per incarichi, trasferimenti, scelta di sedi ecc.

E' in ogni caso pacifico che un pregiudizio di tale entità non sarebbe risarcibile per equivalente una volta vanificata la possibilità di svolgere l'attività lavorativa.

È essenziale, quindi, che la Ricorrente venga, immediatamente, inserita nella posizione spettante sin dal momento di pubblicazione delle graduatorie, così da poter ambire come per legge gli spetta, alle convocazioni.

Solo ove la Ricorrente disponesse nelle more del giudizio dell'invocata tutela cautelare ben potrebbe concorrere da I fascia alle nomine, così da vedere salvaguardato il proprio diritto all'insegnamento.

b) Mancata fruizione della possibilità di essere immesso a ruolo. Come noto, con riferimento all'anno 2022/2023, il decreto c.d. milleproroghe, all'art. 5 *ter*, contempla l'immissione in ruolo per chi è in possesso di idoneo titolo di specializzazione; tale dato normativo fa riferimento al sostegno, ma è indicativo dell'importanza di essere inseriti in prima fascia entro l'inizio dell'a.s.; infatti, lo scorso anno è stata diramata la circolare che consentiva l'immissione in ruolo per chi si trovava in prima fascia considerati i posti vacanti che tutt'ora vi sono.

Sul punto, ci permettiamo di ricordare a noi stessi, come codesto on.le Tribunale si è già pronunciato, in sede cautelare, su ricorsi speculari al caso di specie oggi trattato, riconoscendo, con motivazioni del tutto coerenti ai profili sopra tracciati, la fondatezza della domanda cautelare.

In particolare, nel Provvedimento cautelare del 15/10/2021, codesto on.le Tribunale ha statuito, a pag. 8, che *"Ne consegue che la Ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più*



approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.”.

L'ill.mo Relatore ha argomentato l'Arresto di cui sopra, evocando due precedenti del Tribunale di Messina che hanno riconosciuto il valore abilitante della Laurea e 24 cfu (a pag. 6 è così scritto: «... come già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del 2/12/2019 resa su un caso analogo) e più di recente dall'ordinanza del 23/9/2020 – dott.ssa Totaro - è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)».

Per le considerazioni sopra esposte, la Ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

CHIEDE

che l'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, voglia accogliere le seguenti

DOMANDE:

in via cautelare, ex art. 700 c.p.c.



- I.** **Accertare in via incidentale e disapplicare** l'O.M. n. 112/2022 e l'O.M. n. 60/2020, nonché i conseguenti atti e provvedimenti ad esse connessi, nella parte in cui non consentono l'inserimento nella I fascia della GPS ed in II fascia delle graduatorie di istituto, a coloro che sono in possesso della Laurea e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
- II.** **Riconoscere e dichiarare** che la Ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto di **Laurea + 24 CFU**, per le classi di concorso *A-011 Discipline letterarie e latino; A-012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-013 Discipline letterarie, latino e greco; A-021 Geografia; A-022 Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I Grado.*
- III.** Per l'effetto, **ordinare** alle PP.AA. resistenti di inserire, immediatamente, la Ricorrente nella I fascia delle graduatorie provinciali supplenze (G.P.S.) e nella II fascia delle Graduatorie d'istituto della Provincia di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato, in tutte le classi di concorso sopra indicate.
- IV.** Con vittoria di spese e compensi di causa del sub-procedimento cautelare.

nel merito

- V.** **Accertare in via incidentale e disapplicare** l'O.M. n. 112/2022 e l'O.M. n. 60/2020, nonché i conseguenti atti e provvedimenti ad esse connessi, nella parte in cui non consentono l'inserimento nella I fascia della GPS ed in II fascia delle graduatorie di istituto a coloro che sono in possesso della Laurea e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
- VI.** **Riconoscere e dichiarare** che la Ricorrente, dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto di **Laurea + 24 CFU**, per le classi di concorso *A-011 Discipline letterarie e latino; A-012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-013 Discipline letterarie,*



latino e greco; A-021 Geografia; A-022 Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I Grado.

- VII.** Per l'effetto, **ordinare** alle PP.AA. resistenti di inserire, immediatamente, la Ricorrente nella I fascia delle graduatorie provinciali supplenze (G.P.S.) e nella II fascia delle Graduatorie d'istituto della Provincia di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato, in tutte le classi di concorso sopra indicate.
- V.** Con vittoria di spese e compensi di causa di merito.

ISTANZA EX ART 151 C.P.C.

La Difesa della Ricorrente,

considerato:

che nel presente giudizio cautelare sono da qualificarsi come controinteressati i docenti indicati nelle graduatorie di cui in premessa;

che l'evocazione in giudizio dei detti controinteressati, stante il numero elevatissimo degli stessi, può essere perfezionata, esclusivamente, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

chiede:

che l'on.le Tribunale adito, ove ritenute meritevoli di tutela le considerazioni sopra esposte, autorizzi la notifica degli atti di rito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione nel Sito Istituzionale del MIUR c/o dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina.

Dichiarazione di valore. Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e, pertanto, il contributo dovuto e versato è pari ad € 259,00.

Elenco atti e documenti prodotti. Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

Doc. 1) Laurea in Lettere;



Doc. 2) Certificazione conseguimento 24 CFU;

Doc. 3) Domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze;

Doc. 4) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022;

Doc. 5) Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020;

Doc. 6) Decreto del 26/08/2022, prot. 19024, A.T. di Messina.

Messina, li 19/09/2022

f.to digitalmente Avv. Giuseppe Princiotta

